Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — ROMA - Venerdì, 29 agosto 1930 - ANNO VIII — Numero 202

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B.° Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249 250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della O.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle. 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

ERRATA-CORRIGE

Nell'art. 1 del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1930, invece di leggersi « Venezia » deve leggersi « Vicenza », come risulta dall'originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1466.**

LEGGE 26 giugno 1930, n. **1159.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 439, contenente proroga del privilegio speciale sulle merci e derrate di proprietà degli enti di consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 439, contenente proroga del privilegio speciale sulle merci e derrate di proprietà degli enti di consumo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1467.**

REGIO DECRETO 30 maggio 1930, n. **1130.**

Revoca dell'autonomia scolastica al comune di Paola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il podestà di Paola chiede che l'amministrazione di quelle scuole elementari sia assunta dal Consiglio scolastico regionale della Calabria;
Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1482;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1930 è revocata l'autonomia scolastica al comune di Paola; di conseguenza a decorrere dalla data suindicata, l'amministrazione di quelle scuole elementari è assunta dal Consiglio scolastico regionale della Calabria.

Art. 2.

E' approvato in L. 130.085,63 il contributo scolastico che il comune di Paola della provincia di Cosenza deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione del citato art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1482,

a decorrere dal 1° luglio 1930, salvo rettifica del contributo medesimo in seguito all'approvazione del conto consuntivo del 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 107. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1468**.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. **1110**.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Gallina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, col quale il comune di Gallina è stato aggregato al comune di Reggio Calabria e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Cosenza alla diretta amministrazione del comune autonomo di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece le diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Cosenza, dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Gallina sostenne l'effettiva spesa di L. 207,352.78;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 27 agosto 1914, n. 1142, 16 giugno 1927, n. 1658, e 16 giugno 1927, n. 1657, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Gallina, ora aggregato al comune di Reggio Calabria, i corrispondenti contributi di L. 9030.49, L. 14,400 e L. 6400;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Gallina, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 177,522.29 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 87. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Gallina.

POSTI DI RUOLO N. ...

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	191.239,44
2. Retribuzioni per supplenze	»	4.105,60
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	11.732,34
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	275,40
Spese sostenute direttamente dal Ministero:		
1. Per scuole non classificate	»	
Totale	L.	207.352,78

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L.	9.030,49	
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	14.400 —	
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	6.400 —	
			» 29.830,49
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928			L. 177.522,29

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1469.**

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. **1109.**

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Pellaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, col quale il comune di Pellaro è stato aggregato al comune di Reggio Calabria e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Cosenza alla diretta amministrazione del comune autonomo di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Cosenza, dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Pellaro sostenne l'effettiva spesa di L. 163.528,13;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 27 agosto 1914, n. 1142, 16 giugno 1927, n. 1658 e 16 giugno 1927, n. 1657, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Pellaro, ora aggregato al comune di Reggio Calabria, i corrispondenti contributi di L. 5238.06, L. 12,800 e L. 6800;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Pellaro, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 138,690.07 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 86. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Pellaro.

POSTI DI RUOLO N. 17.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 *dall'Amministrazione scolastica regionale*:

1 Stipendi ed assegni al personale di ruolo		L.	152.691,51
2 Retribuzioni per supplenze		»	1.463,56
3. Compensi per insegnanti facoltativi		»	
4. Concorso ad Enti per scuol a sgravio		»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni		»	9.373,06
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura		»	
Spese sostenute direttamente dal Ministero:			
1. Per scuole non classificate		»	
Totale		L.	163.528,13
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:			
Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L. 5.238,06		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n 1722	» 12.800 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n 1722	» 6.800 —	»	24.838,06
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928		L.	138.690,07

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1470.**

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. **1111.**

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Gallico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, col quale il comune di Gallico è stato aggregato al comune di Reggio Calabria e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari

del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Cosenza alla diretta amministrazione del comune autonomo di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Cosenza dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Gallico sostenne l'effettiva spesa di L. 112.934,26;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 29 marzo 1914, n. 777, 16 giugno 1927, n. 1658 e 16 giugno 1927, n. 1657, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Gallico, ora aggregato al comune di Reggio Calabria, i corrispondenti contributi di L. 4439,76, L. 8800 e L. 4400;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Gallico, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 95.294,50 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 88. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Gallico.

POSTI DI RUOLO N. 11.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 *dall'Amministrazione scolastica regionale:*

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	105.128,80
2. Retribuzioni per supplenze	»	1.410,54
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	6.394,92
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per scuole non classificate	»	
Totale	L.	112.934,26

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L.	4.439,76	
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	8.800 —	
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	4.400 —	
		»	17.639,76
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928		L.	95.294,50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1471.**

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. **1112.**

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Fiumara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, col quale il comune di Fiumara è stato aggregato al comune di Reggio Calabria e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Cosenza alla diretta amministrazione del comune autonomo di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Cosenza dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Fiumara sostenne l'effettiva spesa di L. 38.965,93;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 27 agosto 1914, n. 1142, 16 giugno 1927, n. 1658 e 16 giugno 1927, n. 1657, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Fiumara, ora aggregato al comune di Reggio Calabria, i corrispondenti contributi di L. 1569,99, L. 3200 e L. 1600;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Fiumara, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 32.595,94 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 89. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Fiumara.

POSTI DI RUOLO N. 4.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	28.748,66
2. Retribuzioni per supplenze	»	7.799,70
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	2.251,57
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	166 —

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per scuole non classificate	»	
Totale	L.	38.965,93

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L.	1.569,99		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	3.200 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	1.600 —		
			»	6.369,99
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928			L.	32.595,94

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1472.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 1113.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Campo Calabro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, col quale il comune di Campo Calabro è stato aggregato al comune di Reggio Calabria e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Cosenza alla diretta amministrazione del comune autonomo di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Cosenza, dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Campo Calabro sostenne l'effettiva spesa di L. 60.437,59;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 29 marzo 1914, n. 777, 16 giugno 1927, n. 1658 e 16 giugno 1927, n. 1657, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Campo Calabro, ora aggregato al comune di Reggio Calabria, i corrispondenti contributi di L. 2076,37, lire 4800 e L. 2400;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Campo Calabro, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 51.161,22 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 90. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Campo Calabro.

POSTI DI RUOLO N. 6.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	55.293,32
2. Retribuzioni per supplenze	»	1.591,68
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	3.267,29
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	285,30

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per scuole non classificate	»	
Totale	L.	60.437,59

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L.	2.076,37		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	4.800 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	2.400 —		
			»	9.276,37
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928			L.	51.161,22

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1473.

REGIO DECRETO 15 agosto 1930, n. 1184.
Determinazione della nuova circoscrizione militare territoriale del Regno.

N. 1184. R. decreto 15 agosto 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene determinata la nuova circoscrizione militare territoriale del Regno.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1930 - Anno VIII

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-16288.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Roth fu Giovanni, nato ad Aurisina l'11 aprile 1905 e residente ad Aurisina n. 136, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Roth è ridotto in « Rossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2839)

N. 11419-16814.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Semec fu Andrea, nato a Santa Croce di Trieste l'8 settembre 1884 e residente ad Aurisina n. 295, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Semi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Semec è ridotto in « Semi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Semec nata Tence di Giovanni, nata il 14 luglio 1888, moglie;
2. Alberto di Giuseppe, nato il 15 maggio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2870)

N. 11419-15680.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Semolic fu Giuseppe, nato a Brestovizza in Valle il 6 gennaio 1885 e residente ad Aurisina n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R.decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Semoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Semolic è ridotto in « Semoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Semolic nata Radovic di Giovanni, nata il 20 luglio 1891, moglie;
2. Natale di Giuseppe, nato il 17 dicembre 1922, figlio;
3. Darina di Giuseppe, nata il 20 settembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2871)

N. 11419-15681.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Simonovich di Giovanna, nato a Torre di Parenzo il 22 marzo 1902 e residente a Visogliano n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Simonetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Simonovich è ridotto in « Simonetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2872)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Porto San Giorgio, in provincia di Ascoli Piceno, con decreto in data 25 agosto 1930-VIII, sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(5079)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 177.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 agosto 1930 Anno VIII

Francia	75.10	Oro	368.35
Svizzera	371.19	Belgrado	33.95
Londra	92.976	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.694	Albania (Franco oro)	367 —
Spagna	203.50	Norvegia	5.12
Belgio	2.67	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.564	Svezia	5.135
Vienna (Schillinge)	2.699	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.66	Danimarca	5.12
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	67 —
Peso Argentino Oro	15.64	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Carta	6.905	Rendita 3 % lordo	40.30
New York	19.09	Consolidato 5 %	80.40
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	75.925

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.